



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
UFFICIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI LEGALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261543-533-526
Fax 0161219381
Email: affarigiuridici@unipmn.it

LB/ff

Decreto Rettorale
Repertorio n. 1275/2018
Prot n. 24931 del 03/10/2018

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica.

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001, come da ultimo modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014;
VISTA	la delibera del Senato Accademico n. 6/2018/5.2 del 16.07.2018, con la quale è stato definito il testo del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica;
VISTO	il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, nella seduta del 20.07.2018 con delibera n. 9/2018/6.1;
VISTA	la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2018/5.1 del 24.09.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento in oggetto;
VALUTATO	ogni opportuno elemento

DECRETA

1. È emanato, nel testo in allegato, il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

Visto
il Dirigente della Divisione Risorse
(Dott. Paolo PASQUINI)

Visto
il Direttore Generale
(Prof. Andrea TUROLLA)



Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in modalità telematica.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella forma prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a).

3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita o non è consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e/o lett. b).

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.



Art. 5 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. a).

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. a) deve essere inviata, a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dall'art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica, nonché un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a).
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata, deve avere carattere di eccezionalità e deve recare l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all'art. 3 comma 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-organizzativa.
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente telematica con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
11. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, necessariamente in uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
13. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.



Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. b).

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) deve essere inviata, a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dall'art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. b) e il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale devono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.
7. La riunione si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto.
8. In caso di necessità il Presidente può in ogni caso posticipare il termine di conclusione della riunione.

Art. 8 – Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri.

Art. 9 - Esclusioni

1. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.
2. Le commissioni giudicatrici per la copertura di posti di personale docente e ricercatore possono operare anche mediante strumenti telematici ai sensi del "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 e comma 4 e dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240", emanato con D.R. rep. n. 1015-2016 del 30.12.2016, e del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240" come modificato dal D.R. rep. n. 35 del 20.01.2017.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo.